

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 649 del 10 giugno 2024

**Destinazione delle risorse da assegnare, per l'anno 2024, a favore dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto e delle scuole dell'infanzia non statali. L.R. n. 32/1990 e L.R. n. 23/1980.**

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si individuano le risorse da assegnare ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto e alle scuole dell'infanzia non statali per l'anno 2024.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'attuale assetto normativo affida molteplici compiti alla Regione del Veneto in materia di prestazioni pubbliche dirette a soddisfare bisogni primari ed essenziali della cittadinanza e, in particolare, della famiglia.

Tra gli altri, la Regione promuove e sostiene:

- i servizi rivolti alla prima infanzia, al fine di assicurare alla famiglia un sostegno adeguato e di consentire l'accesso della donna nel mondo del lavoro, attraverso il riconoscimento di contributi per la gestione di asili nido, servizi innovativi e nidi presso i luoghi di lavoro, ai sensi delle LL.RR. nn. 32/1990 e 2/2006 e secondo gli indirizzi del D. Lgs. n. 65/2017;
- le scuole dell'infanzia non statali, riconoscendone la funzione sociale svolta sul territorio, mediante l'erogazione di contributi destinati alla gestione e alla conservazione e alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi e all'acquisto di materiale didattico e d'uso, ai sensi della L.R. n. 23/1980.

Stante la centralità delle politiche a sostegno della famiglia, ribadite anche a livello nazionale dal "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni", approvato per il quinquennio 2021-2025 nelle sedute della Conferenza Unificata dell'8 luglio 2021, del 9 settembre 2021, del 21 settembre 2023, e recepito con D.G.R. n. 1607 del 19 novembre 2021, risulta necessario garantire l'erogazione delle prestazioni precitate, in continuità con gli interventi operati negli anni precedenti. Con il presente provvedimento si individuano perciò le disponibilità presenti nel Bilancio regionale di previsione per l'anno 2024 per dare seguito ai necessari e conseguenti atti di spesa.

Per quanto attiene al finanziamento dei servizi per la prima infanzia previsti dalla L.R. n. 32/1990, risulta disponibile un fondo di € 15.500.000,00 stanziato sul capitolo di spesa n. 100012 recante "*Fondo Regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati)* (art. 133, c. 3, lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)".

Si ripropongono i criteri di riparto del contributo gestione nidi, qui di seguito riportati, applicati dal 2000 ed approvati con DGR n. 3316/2000 ai sensi della L.R. n. 32/1990, della L.R. n. 22/2002 e della L.R. n. 2/2006:

<b>Criteri di riparto</b>	<b>Peso</b>
Nr bambini frequentanti nel corso dell'anno	0,50
Nr bambini iscritti nel corso dell'anno	0,20
Nr giorni di apertura del servizio nel corso dell'anno	0,20
Nr giorni di apertura del servizio nei mesi di luglio e agosto	0,10

Il conteggio dei bambini iscritti e frequentanti fino a n. 5 ore giornaliere (part-time) è pari al 70% di quello degli iscritti e frequentanti a tempo pieno.

Come noto, ai sensi della L.R. n. 32/1990, le domande di contributo vengono inviate dagli enti gestori dei servizi o dagli enti titolari entro il 30 aprile di ogni anno e il finanziamento viene riconosciuto a copertura parziale dei costi di gestione per l'anno solare in corso (gennaio-dicembre 2024) utilizzando come criterio di riparto i dati della gestione dell'anno solare precedente

(gennaio-dicembre 2023).

Ove il dato dell'anno precedente non fosse disponibile, i servizi compilano la domanda indicando, in ordine di priorità:

1. i dati della gestione 2023 per le mensilità disponibili;
2. i dati della gestione 2024 per le mensilità da gennaio ad aprile 2024;
3. un dato medio (media aritmetica) delle mensilità 2023 e 2024 di cui ai punti 1. e 2..

Per quanto attiene variazioni di titolarità dei servizi, stante l'essenzialità rivestita dai servizi rivolti alla prima infanzia, intesi come prestazioni di rilevante interesse pubblico finalizzati alla soddisfazione dei bisogni primari ed essenziali delle famiglie, si ritiene di garantire i contributi regionali ai nuovi gestori anche in assenza del bando regionale. Rimane inteso che in mancanza di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale non è possibile accedere a contributi pubblici, ai sensi della L.R. 22/2002.

Infine, si stabilisce che la U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile eroghi i contributi regionali ai servizi alla prima infanzia sulla base delle domande pervenute entro il 30 aprile di ogni anno; messa a conoscenza di eventuali cambi di titolarità in corso d'anno, essa recepisce e ove possibile interviene ripartendo le quote di competenza tra l'ente gestore cedente e subentrante.

Ne consegue che:

1. cambi di titolarità avvenuti successivamente al 30 aprile o precedenti al 30 aprile ma comunicati tardivamente vengono registrati dalla U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile ma non recepiti ai fini del riparto dell'anno solare in corso. I contributi vengono riconosciuti per intero al nuovo ente gestore a partire dall'anno successivo;
2. cambi di titolarità avvenuti prima del 30 aprile e comunicati all'U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile entro termini congrui per l'avvio del procedimento e la sua conclusione entro il 30 aprile comportano l'erogazione pro-quota dei contributi:
  - ◆ al gestore cedente per i mesi di titolarità del servizio;
  - ◆ al gestore subentrante a partire dal mese in cui ha acquisito la titolarità del servizio previa verifica del rilascio da parte del Comune o dell'ULSS competente dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento.

Con riferimento alle scuole dell'infanzia non statali previste dalla L.R. n. 23/1980 risulta inoltre disponibile l'importo di € 15.500.000,00, stanziato sul capitolo di spesa n. 100012 recante "*Fondo Regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati)* (art. 133, c. 3, lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)", di cui € 2.000.000,00 saranno destinati quale quota per l'onere derivante dall'assunzione degli insegnanti di sostegno titolati a carico della scuola, per un impegno orario al di sopra delle 5 ore settimanali.

I criteri fino ad ora adottati e tuttora da adottarsi per l'assegnazione del contributo alle scuole sono gli stessi definiti con la DGR n. 3316 del 13/10/2000 ed approvati con DGR n. 2501 del 21/09/2001:

<b>Criteri di riparto Fondo per la gestione</b>	<b>Peso</b>
<b>Nr sezioni autorizzate e funzionanti, secondo i parametri seguenti:</b>	<b>50% del Fondo</b>
<i>Scuole con 1 sezione</i>	<i>1,00</i>
<i>Scuole con 2 sezioni</i>	<i>1,12</i>
<i>Scuole con 3 sezioni</i>	<i>1,31</i>
<i>Scuole con 4 sezioni</i>	<i>1,57</i>
<i>Scuole con 5 sezioni</i>	<i>1,88</i>
<i>Scuole con 6 sezioni</i>	<i>2,16</i>
<i>Scuole con 7 sezioni</i>	<i>2,40</i>
<i>Scuole con 8 sezioni</i>	<i>2,61</i>
<i>Scuole con 9 sezioni</i>	<i>2,94</i>
<i>Scuole con 10 e più sezioni</i>	<i>3,00</i>
<b>Nr bambini frequentanti, secondo i parametri seguenti:</b>	<b>50% del Fondo</b>
<i>Fino a 20 bambini</i>	<i>1,00</i>
<i>Da n. 21 a n. 40 bambini</i>	<i>1,15</i>
<i>Da n. 41 bambini a n. 60 bambini</i>	<i>1,30</i>
<i>Oltre 60 bambini</i>	<i>1,45</i>

<b>Criteri di riparto Fondo per insegnanti di sostegno</b>
Nr insegnanti di sostegno a carico dell'Ente

Ai sensi della L.R. n. 23/1980 i contributi regionali vengono erogati a sostegno dei costi di gestione e degli insegnanti di sostegno per l'anno scolastico in corso (2023-2024), sulla base dei dati noti al 31 ottobre 2023. La domanda può essere integrata con i dati sugli insegnanti di sostegno entro e non oltre il 31 gennaio 2024. Ogni variazione intervenuta successivamente ai termini previsti dalla legge non è tenuta in considerazione ai fini del riparto.

La Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 ha istituito l'ente di *governance* della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e all'art. 2 "Funzioni dell'Azienda Zero", elenca le funzioni spettanti ad Azienda Zero dalla lett. a) alla lett. f), e il co. 1 dell'art. 23 della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018 ha introdotto altre funzioni dopo la lettera f), in particolare la lettera f bis) ove è prevista "*l'esecuzione dei pagamenti afferenti alle politiche sociali della Regione, fatte salve le prerogative della Giunta e del Consiglio regionale in materia di programmazione, previo trasferimento ad Azienda Zero delle relative risorse regionali*".

Si propone di incaricare Azienda Zero per la fase dell'erogazione delle somme assegnate per l'anno 2024 ai beneficiari di cui alle LL.RR. n. 23/1980 e n. 32/1990 sulla base della trasmissione, da parte della competente Direzione Servizi Sociali, dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui alle Leggi su menzionate, dei relativi dati anagrafici e fiscali e delle somme assegnate per l'anno 2024. Saranno altresì di competenza di Azienda Zero gli adempimenti connessi al pagamento ossia verifica Equitalia e gli adempimenti fiscali relativi alle ritenute applicate.

Per quanto innanzi esposto si determina in complessivi euro 31.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore dei servizi per la prima infanzia riconosciuti e delle scuole dell'infanzia non statali, da erogare per il tramite di Azienda Zero, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100012 con oggetto "*Fondo Regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. i, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)*", del Bilancio regionale di previsione 2024-2026, entro il corrente esercizio, per l'importo di euro 15.500.000,00 finalizzato al finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n. 32/1990 e per l'importo di euro 15.500.000,00 finalizzato agli interventi di cui alla L.R. n. 23/1980.

Con la Legge Regionale di "*Assestamento del bilancio di previsione 2024-2026*" potrebbero, altresì, essere previsti ulteriori fondi per il capitolo di spesa n. 100012, recante "*Fondo Regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11*, da destinare ad integrazione del contributo programmato come di seguito:

Servizi prima infanzia L.R. n. 32/1990 e L.R. n. 2/2006	31,25% del contributo aggiuntivo
Scuole dell'infanzia non statali L.R. n. 23/1980	31,25% del contributo aggiuntivo
Scuole dell'infanzia non statali L.R. n. 23/1980 - spese per insegnanti di sostegno	37,50% del contributo aggiuntivo

Il riparto degli importi così individuati sarà effettuato secondo i medesimi criteri e nei confronti dei medesimi beneficiari del contributo programmato per l'anno 2024.

La Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa citato, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D. Lgs. n. 65/2017;

Visto il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n.118/2001;

Vista la L.R. n. 23/1980;

Vista la L.R. n. 32/1990;

Vista la L.R. n. 39/2001;

Vista la L.R. n. 22/2002;

Vista la L.R. n. 2/2006;

Vista la L.R. n. 19/2016;

Vista la L.R. n. 32/2023;

Visto l'art.2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Vista la DGR n. 3316 del 13/10/2000;

Vista la DGR n. 2501 del 21/9/2001;

Vista la DGR n. 1607 del 19/11/2021;

Vista la DGR n. 657 del 30/05/2023;

Vista la DGR n. 939 del 31/07/2023;

Vista la DGR n. 36 del 23/01/2024;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere per l'anno 2024 le risorse da assegnare ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto in attuazione della L.R. n. 32/1990 e della L.R. n. 6/2006 e alle scuole dell'infanzia non statali in attuazione della L.R. n. 23/1980;
3. di determinare in euro 31.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore dei servizi per la prima infanzia riconosciuti e delle scuole dell'infanzia non statali, da erogare per il tramite di Azienda Zero, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100012 con oggetto "*Fondo Regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. i, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)*", del Bilancio regionale di previsione 2024-2026, entro il corrente esercizio, per l'importo di euro 15.500.000,00 finalizzato al finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n. 32/1990 e per l'importo di euro 15.500.000,00 finalizzato agli interventi di cui alla L.R. n. 23/1980;
4. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa citato, ha attestato che lo stesso presenta sufficiente capienza;
5. di confermare che, qualora con la Legge regionale di "*Assestamento del bilancio di previsione 2024-2026*" venissero previsti ulteriori fondi per il capitolo di spesa n. 100012, recante "*Fondo Regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)*", gli stessi verranno destinati ad integrazione del contributo programmato come di seguito:

Servizi prima infanzia L.R. n. 32/1990 e L.R. n. 2/2006	31,25% del contributo aggiuntivo
Scuole dell'infanzia non statali L.R. n. 23/1980	31,25% del contributo aggiuntivo
Scuole dell'infanzia non statali L.R. n. 23/1980 - spese per insegnanti di sostegno	37,50% del contributo aggiuntivo

e verranno ripartiti secondo i medesimi criteri e nei confronti dei medesimi beneficiari, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile;

6. di incaricare il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile dell'esecuzione del presente atto ivi

compresi i provvedimenti necessari all'individuazione dei soggetti beneficiari della L.R. n. 32/1990 e L.R. n. 23/1980, della quantificazione delle rispettive spettanze, nonché a provvedere al riparto delle somme di cui al punto 3. in coerenza con i criteri in premessa descritti;

7. di incaricare il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, in caso di errori materiali nel presente atto, dell'adozione del conseguente provvedimento di rettifica da comunicare alla parte interessata;
8. di incaricare Azienda Zero per la fase dell'erogazione dei predetti contributi, relativi all'anno 2024, ai soggetti beneficiari di cui al punto 3. così come individuati con Decreti del Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile;
9. di dare atto che la spesa prevista con il presente atto non ha natura di debito commerciale;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza, fatte salve diverse determinazioni da parte degli interessati;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.